

Articolo 39 - Esami Integrativi per il Passaggio tra Indirizzi di Studio

Gli esami integrativi sono finalizzati a valutare la preparazione degli studenti che intendono trasferirsi a un diverso indirizzo di studi all'interno della scuola secondaria di secondo grado, con particolare riferimento alle discipline non affrontate nel percorso scolastico di provenienza. A seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 2024, che ha annullato l'obbligatorietà prevista dal DM 5/2021, la decisione di prevedere o meno tali esami è demandata all'autonomia delle singole istituzioni scolastiche.

Ambito di **applicazione**

Gli esami integrativi si applicano ai passaggi tra indirizzi differenti, in particolare nel triennio. La scuola, può proporre corsi di riallineamento o altre modalità di recupero, che ci concluderanno con una prova.

Richiesta e **iscrizione**

Lo studente interessato deve presentare domanda di trasferimento entro i termini stabiliti annualmente.

È obbligatorio acquisire il **nullaosta** dalla scuola di provenienza. L'iscrizione agli esami deve essere formalizzata presso la segreteria didattica, secondo le modalità e le scadenze comunicate annualmente.

Svolgimento delle modalità di riallineamento e delle prove

- Le prove si tengono, di norma, in un'unica sessione tra la fine di agosto e l'inizio di settembre, prima dell'avvio delle lezioni
- I corsi di riallineamento, per gli alunni che chiederanno il passaggio ad anno scolastico già avviato, si potranno svolgere nel primo periodo dell'anno scolastico, anche in concomitanza con i corsi di recupero. Al termine del corso si svolgerà la prova.
- Le prove possono essere scritte/ orali/ o entrambe e verteranno sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con il piano di studi di provenienza.
- Le prove riguardano esclusivamente gli anni di corso precedenti a quello per cui si richiede l'ammissione.

Valutazione

La valutazione è affidata a una commissione interna nominata dal Dirigente Scolastico, composta dal Consiglio di classe accogliente.

L'esame si intende superato con un punteggio minimo di **sei decimi (6/10)** in ciascuna disciplina oggetto di verifica.

L'esito sarà comunicato tempestivamente allo studente e registrato nei documenti scolastici.

Disposizioni finali

Eventuali casi particolari non disciplinati dal presente articolo saranno esaminati e decisi dal Consiglio di Classe competente, in accordo con il Dirigente Scolastico, tenendo conto del principio di equità e del diritto all'istruzione.